GIUSTIZIA INSIEME

Diritto e Processo Amministrativo

Energia rinnovabile e paesaggio agrario nell'art. 9 Cost.

Nota a C. Cost. sentenza 22 luglio 2026 n. 127

di Alessandro Cioffi

26 novembre 2026

Sommario: 1. Introduzione – 2. La questione di legittimità costituzionale – 3. L'evoluzione dell'energia rinnovabile come interesse prevalente – 4. Il ragionamento e la soluzione – 5. Sui concetti giuridici: ambiente, paesaggio e bilanciamento alla pari

1. Introduzione

La sentenza dichiara la legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101), e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Le due norme, lette insieme, prevedono che l'impianto fotovotovoltaico "collocato a terra" sia vietato in zone agricole, entro certi limiti, mentre consentono l'impianto fotovoltaico "adeguatamente elevato da terra"; il cd. "agrivoltaico avanzato".

Nelle norme esaminate gli interessi in gioco sono due: la tutela delle zone agricole, come espressione del paesaggio agrario, e la diffusione dell’energia rinnovabile, che, a sua volta, è espressione di decarbonizzazione e di neutralità climatica, ovvero, di tutela dell’ambiente. Il problema del bilanciamento è poi destinato a complicarsi, perché oggi la legge qualifica l’interesse alla diffusione dell’energia rinnovabile come “interesse prevalente” **[1]**. Si vedrà che il bilanciamento che la sentenza fa tra i due interessi è alla pari. La sentenza, dunque, va oltre il problema specifico della prevalenza del fotovoltaico in zone agricole, perché pone il problema della relazione tra ambiente e paesaggio, nell’art. 9 Cost.

Sicuramente è una sentenza su i concetti.

2. La questione di legittimità costituzionale

Il Tar Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024 e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, per asserita violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., letti «in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999»; nonché per violazione degli artt. 3 e 9 Cost.

Il giudice rimettente assume che il divieto di fotovoltaico a terra in zone agricole impedisca il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica e di efficienza energetica. Il divieto sarebbe dunque in contrasto con il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili.

In più, questa violazione si aggraverebbe, perché il combinato delle norme impugnate ammette solo l’impianto fotovoltaico adeguatamente elevato da terra.

Infine, il divieto di impianti in aree agricole sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 9 Cost., perché sarebbero violati i principi del bilanciamento, della proporzionalità e dell’integrazione delle tutele di ambiente e paesaggio.

Di questa rimessione va chiarito il presupposto di fondo: l’energia rinnovabile è qui assunta come interesse riconducibile agli obiettivi U.E. di efficienza energetica e di neutralità climatica e, quindi, è riconducibile alla tutela dell’ambiente ex art. 9 Cost. Pertanto, prima di esporre la soluzione data dalla sentenza, è opportuno un chiarimento sull’energia rinnovabile come interesse prevalente.

3. L’evoluzione dell’energia rinnovabile come interesse prevalente

L’evoluzione dell’interesse alla diffusione dell’energia rinnovabile si svolge in tre passaggi.

> In origine, secondo una giurisprudenza costituzionale consolidata, l’interesse a sviluppare le energie rinnovabili era considerato prevalentemente un interesse dei privati, una proiezione della libertà economica prevista nell’art. 41 Cost. Era riferibile alle imprese costruttrici degli impianti e ai proprietari delle aree idonee.
> In un secondo momento avviene il passaggio fondamentale: l’interesse allo sviluppo delle energie rinnovabili passa da interesse privato a interesse pubblico; è considerato assimilabile agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di neutralità climatica; precisamente, è riconducibile alla Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 e del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC). L’interesse alle energie rinnovabili e alle aree idonee, dunque, finisce per coincidere con l’interesse alla tutela dell’ambiente. Di questa assimilazione è emblematico il seguente passaggio, della sentenza TAR Lazio, sez. II, n. 9907/2023: qualifica l’interesse alle energie rinnovabili come “interesse pubblico” derivato dalla legislazione europea e volto alla «realizzazione degli impianti FER – che hanno natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e indubbiamente e urgentemente, *ex* art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e art. 7-*bis*, co. 2-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006 – coincidenti con l’esigenza, con copertura costituzionale e euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE), di affrontare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare l’ambiente e il paesaggio».
> Nella terza fase della sua evoluzione, l’interesse alle energie rinnovabili si consolida e si converte in "interesse pubblico prevalente", per effetto dell’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2024 n. 190. L’art. 3 imprime all’interesse una qualificazione *ex lege* di prevalenza, creando un sicuro effetto di superiorità dell’interesse, che si impone alla discrezionalità delle amministrazioni competenti, nei procedimenti amministrativi di autorizzazione all’installazione di impianti.

Il risultato di questa evoluzione è l’affermazione del principio di diffusione dell’energia rinnovabile e delle aree idonee all’installazione degli impianti**[2]**. Nei procedimenti amministrativi, nell’autorizzazione unica e nelle altre valutazioni ambientali, l’energia, dice la giurisprudenza, prevale sul paesaggio. Esiste una recente e minoritaria giurisprudenza, che, anche davanti alla prevalenza *ex lege* stabilita dall’art. 3 del decr. lgs. n. 190 del 2024, ritiene che il paesaggio si possa contrapporre all’energia, alla pari e nel concreto, con un bilanciamento caso per caso**[3]**. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, però, consolida il *favor* dell’ordinamento verso le aree idonee agli impianti FER: l’energia rinnovabile è interesse prevalente ed è principio **[4]**.

La sentenza in esame smonta questa prevalenza.

4. Il ragionamento e la soluzione

I passi notevoli della sentenza sono i seguenti e vengono esposti nell'ordine assunto dalla motivazione.

La tutela delle zone agricole. Il punto di partenza è la tutela delle zone agricole nell'ordinamento. Dice la sentenza: il «regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo *favor*»**[5]**. La Corte, dunque, rompe la presunzione del *favor* per l'energia rinnovabile, non è un principio assoluto.

Il concetto unitario di fotovoltaico: a terra o adeguatamente sollevato da terra. Su questa base, la sentenza identifica l'effetto che sorge delle norme impugnate: l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2024 non crea un divieto assoluto in zone agricole; difatti, vieta solo i nuovi moduli fotovoltaici a terra, ma ammette interventi per modifiche o rifacimenti e, soprattutto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, è «sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-*bis*), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra». Di conseguenza: è vietato il nuovo impianto fotovoltaico collocato a terra, perché sacrifica il suolo agricolo, mentre è sempre ammesso l'impianto fotovoltaico adeguatamente alzato da terra, perché consente la continuità della produzione agricola e non sacrifica il suolo agricolo. Il concetto di fotovoltaico, secondo la sentenza, è uno solo, con due specie: quello collocato a terra, ammissibile entro i limiti dell'art. 5; quello adeguatamente elevato da terra, l'agrivoltaico, previsto nell'art. 2 e definito nell'art. 4, comma 1, lettera f-*bis*), del decr. lgs. n. 190 del 2024, ed è sempre ammesso**[6]**. La sentenza, dunque, identifica gli effetti ammessi e gli effetti vietati, e li contempera, preparando così il bilanciamento tra interessi.

Paesaggio agrario, ambiente, energia: il bilanciamento. La rimessione del giudice *a quo* chiede un bilanciamento ex artt. 3 e 9 Cost., prospettando la violazione della proporzionalità e della integrazione delle tutele, tra paesaggio e ambiente. In questa prospettiva, la sentenza svolge un ragionamento che aiuta a definire gli interessi in gioco. L'art. 4 del decr. lgs. n. 190 del 2024 – dice la sentenza – prevede il modulo adeguatamente elevato da terra, salva la continuità della produzione agricola e così rivela «l'esigenza di tutela dell'interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività colturali e pastorali». Il suolo agricolo – aggiunge – è bene scarso**[7]**, tutelato dalla direttiva (UE) 2025/2360, che nei suoi considerando prevede che il suolo agricolo sia «risorsa vitale, limitata e ritenuta non rinnovabile e insostituibile su una scala temporale umana … fondamentale per l'economia, l'ambiente e la società in generale».

Su queste basi, la tutela del suolo agricolo e la promozione delle energie rinnovabili sono "tra loro interdipendenti e strettamente connesse".

Lo sono sul piano del diritto della U.E. e del diritto interno. Su quest'ultimo piano, sono beni "tutti di rango costituzionale". L'art. 9 Cost. – rimarca la sentenza – accorda tutela «non soltanto all'"ambiente, [al]la biodiversità e [a]gli ecosistemi", ma altresì al paesaggio».

In particolare, sul paesaggio, la sentenza dice: «già prima della riforma del Titolo V la giurisprudenza costituzionale affermava che è "concetto" che "indica … la morfologia del territorio" e "riguarda …l'ambiente nel suo aspetto visivo (sentenza n. 367 del 2007)"».

L'art. 9 della Costituzione, dunque, secondo la sentenza, riconosce il «principio fondamentale della "tutela del paesaggio senza alcun'altra specificazione"» e … «in sostanza, è lo stesso aspetto del territorio … che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007)».

Il "paesaggio è, tipicamente, anche il paesaggio agrario".

Messi gli interessi in questa luce, la sentenza afferma: sono «interessi di pari rilievo costituzionale, tutti peraltro riconducibili, seppur per differenti profili, anche al bene ambiente (la tutela del paesaggio agricolo, delle colture, del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica)».

Infine, considerando tutti questi aspetti, la sentenza conclude: l'interesse alla diffusione degli impianti non è «sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni» e il contemperamento effettuato dal legislatore "non è irragionevole" e supera il test di proporzionalità**[8]**.

5. Sui concetti giuridici: ambiente, paesaggio e bilanciamento alla pari

Nel fare il bilanciamento, la sentenza mette in ordine i concetti.

L'energia rinnovabile è ambiente ed è riconducibile all'art. 9 Cost. La zona agricola è paesaggio agrario ed è riconducibile al paesaggio tutelato nell'art. 9 Cost. Il paesaggio è nell'art. 9 Cost. "senza altra specificazione". Indica la "morfologia del territorio" e rappresenta "l'ambiente nel suo aspetto visivo", secondo la sentenza n. 367 del 2007, la sentenza Maddalena.

Quale è, dunque, il concetto generale: l'ambiente o il paesaggio?

La sentenza in esame non lo dice e non potrebbe dirlo; dice però che il paesaggio si presenta "senza alcuna specificazione" e che era nell'art. 9 Cost. "da prima" della riforma. Il che può far supporre che il paesaggio sia il concetto primigenio**[9]**. È chiaro, per inciso, che qui la sentenza sta maneggiando due significati del concetto giuridico, come archetipo e come valore universale **[10]**. In questa luce, se il paesaggio è il concetto primigenio, rappresenta l'aspetto visivo dell'ambiente e può diventare il concetto generale. Potrebbe essere il concetto di fondo che l'art. 9 Cost. assume.

Viceversa, in altro passo della motivazione, la sentenza dice che tutte le componenti del territorio sono riconducibili "anche al bene ambiente". E prima, nel giudizio sulle norme impugnate, la sentenza fa intendere che la tutela del paesaggio agrario sia "l'eccezione", mentre il *favor* per l'energia rinnovabile, qui intesa come ambiente, sia il principio. Il che può far pensare che l'ambiente sia il concetto generale o meglio il valore universale assunto nell'art. 9 Cost. Può comprendere energia e paesaggio agrario**[11]**, come sue componenti distinte.

In conclusione: ambiente o paesaggio?

Il problema resta aperto. E così viene da pensare a un' ipotesi, che porgiamo sotto forma di interrogativo.

Ambiente e paesaggio si compenetrano?

Forse sì, perché si tratta dello stesso interesse. Si è visto che la sentenza dice che il paesaggio è "aspetto visivo dell'ambiente", formula che trae dalla sentenza n. 367 del 2007, la sentenza Maddalena; ma questa sentenza va letta assieme alla sentenza n. 387 del 2007 e alla sentenza n. 225 del 2009, sempre dello stesso relatore: vi si legge che l'ambiente è costituito da un "elemento materiale" e da un "elemento immateriale", ovvero, la biosfera e gli interessi vitali e culturali dell'uomo; costituiscono una sola materia, riservata allo Stato **[12]**. Il che fa pensare che forse ambiente e paesaggio sono una cosa sola.

È noto, però, che c'è una vasta letteratura, che vede ambiente e paesaggio come cose distinte, ontologicamente e giuridicamente **[13]**; tanti paesaggi e tanti ambienti, a volte contrapposti**[14]**.

Vero è che i significati correnti di ambiente e paesaggio sono tanti, ma, intesi come valori universali, tutti sembrano riconducibili all'art. 9 Cost. Difatti la sentenza dice che gli interessi in gioco sono tutti di "rilievo costituzionale", che sono tutti "componenti" della norma stessa**[15]**.

In questa luce, non a caso, la sentenza n. 127 del 2026 usa una parola: dice che il paesaggio dell'art. 9 Cost. esprime un "concetto". Il concetto solitamente corrisponde alla rappresentazione

teorica di una realtà costituita di più parti; da una realtà materiale prende corpo un "aspetto visivo", che funziona come simbolo: rappresenta la cosa in tutte le sue parti, rivelando la sua identità. Forse per questo la sentenza parla di "concetto" e rievoca la formula del paesaggio che esprime l'aspetto visibile dell'ambiente.

L'art. 9 Cost., dunque, è un principio e presuppone un concetto, un valore universale. Si tratta di un concetto simbolico e generale: rappresenta il significato della cosa e la rappresenta in tutte le sue parti, come identità, e, quindi, come principio dell'ordinamento**[16]**.

Il concetto assunto dall'art. 9 Cost., dunque, potrebbe chiamarsi paesaggio, risalendo alle origini dell'art. 9 Cost., o ambiente, valorizzando la riforma del 2022, e le due ipotesi sono entrambe ammissibili; ma di certo la lettura teorica dell'art. 9 Cost. dovrebbe superare la dicotomia paesaggio-ambiente e dovrebbe tendere a rappresentare un solo principio e un solo concetto generale. Questo può spiegare l'idea che la sentenza fa emergere col bilanciamento: l'energia rinnovabile e la sua prevalenza *ex lege* sono superabili, e, oltre la legge ordinaria, conta l'interpretazione costituzionale dell'art. 9 Cost., ove il bilanciamento costituzionale è alla pari. Dice infatti la sentenza che gli interessi in gioco sono "tutti di rilievo costituzionale" e fa intendere che hanno pari dignità; si tratta, quindi, di un bilanciamento alla pari, insito nell'art. 9 Cost. Può essere alla pari, perché nel bilanciamento gli interessi sono omogenei, sono parti di un solo concetto, esprimono un solo principio o valore universale.

[1] Art. 3 del decr. lgs. 25 novembre 2024 n. 190. Da tempo la dottrina si è occupata del problema dell'interesse prevalente e della sua composizione – cfr. M. Ramajoli, B. Tonoletti, *Fonti energetiche rinnovabili e paesagio: criteri di composizione*, in «Riv. della regolazione dei mercati», 2025, fasc. 2, 386 ss.; R. Spagnuolo Vigorita, G.B. Conte, A. Persico, *La presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti energetiche rinnovabili: un tentativo di inquadramento sistematico,* in «CERIDAP», 2025, 239; A. Maltoni, *Misure di semplificazione, impianti di 'interesse pubblico prevalente' nel d.lgs. n. 190/2024 per una 'più equilibrata' ponderazione tra interessi diversi. Profili*

*di criticità della disciplina della PA*S, in «CERIDAP», 2026, 222; G.F. Cartei, *L'individuazione delle aree dove installare gli impianti per la produzione di energia rinnovabile e l'interesse pubblico prevalente*, in A**.** Maltoni, A. Monica, L. Scuto (a cura di), *Fonti energetiche rinnovabili: il ruolo strategico del biometano,* Napoli, Editoriale Scientifica, 2026, 29; M. Conforti, ***L'interesse pubblico prevalente in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: un'ipotesi di discrezionalità indirizzata?***, in «Giustizia amministrativa», sito istituzionale, 2026.

[2] Questa evoluzione mostra non solo la modifica dell'interesse ma il metodo della sua trasformazione : si tratta di un' assimilazione giurisprudenziale, che estende il senso della parola "ambiente" e il testo dell'art. 9 Cost., facendo dell'energia rinnovabile un interesse che si può identificare con l'ambiente, a causa della decarbonizzazione e della neutralità climatica, obiettivi U.E., che quell'interesse realizza; è, dunque, l'incorporazione di un fine, che può compiersi per la forza dell'obiettivo europeo, che l'interesse assume in sé, e per il primato del diritto della U.E. In quest'ottica si può spiegare il fatto che nel 2024 l'energia rinnovabile sia stata qualificata come interesse "prevalente", per volontà espressa della legge, codificata nell'art. 3 del decr. legs. n. 190 del 2024, per realizzare un interesse strategico dello Stato.

[3] TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 19 marzo 2026 n. 722; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 14 maggio 2026 n. 1369. Nel caso di un progetto che prevedeva pannelli fotovoltaici fluttuanti in un grande lago artificiale sovrastante le valli e gli agrumeti di Palermo, il giudice dice che:

a) il pannello sacrifica la fotosintesi clorofilliana e così pregiudica il "paesaggio" (*rectius* l'ambiente);

b) inoltre, il pannello altera il panorama che si estende sino alla costa, pregiudicando la visione dell'orizzonte e del mare, ovvero il paesaggio.

In un altro caso simile, sempre Tar Sicilia, nel caso di un progetto di impianti fotovoltaici molto esteso e potente, la Sovrintendenza si preoccupa di tutelare un fiume che passa lì vicino, ma il giudice verifica che nei fatti il fiume si riduce ad un rigagnolo, che non merita di prevalere sulla

realizzazione del progetto.

[4] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6434.

[5] Il passo richiama la sentenza n. 184 del 2025 e la sentenza n. 134 del 2025.

[6] «… quella degli impianti fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici, configurandosi come *species* di quel più ampio *genus*».

[7] La sentenza cita la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 17 novembre 2021 (Strategia dell'UE per il suolo per il 2030)

[8] «Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenze n. 184 del 2025, n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019) – nel rilevare che il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, cui è ispirata la normativa eurounitaria, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'installazione dei relativi impianti – ha contestualmente ammesso la legittimità di eccezioni "ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti" (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012)».

[9] Difatti, la motivazione aggiunge il riferimento al "valore costituzionale" che può assumere l'aspetto visibile in sé e per sé, e questo fa pensare alla sentenza n. 641 del 1987, che considerava il paesaggio in sé, come "valore primigenio".

[10] Cfr. L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1996, 75 ss.

[11] In generale v. R. Cavallo Perin, *Agricoltura, Enc. dir., I Tematici,* III, 2022, 24 ss.

[12] Su questo cfr. A. Cioffi, *L'ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico*, in «Riv. giur. dell'ambiente», 2009, 970 ss.

[13] Senza completezza, vengono qui citate alcune opere che rappresentano il dibattito contemporaneo – cfr. P. Carpentieri, C. Iannello, G. Montedoro, *La concezione crociana di paesaggio nel diritto contemporaneo,* Napoli, Editoriale Scientifica, 2023; F. de Leonardis, *Lo Stato*

ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato, Torino, Giappichelli, 2023.

[14] L'energia rinnovabile come interesse protetto nel Diritto della U.E. riflette un intenso dibattito che alimenta una cospicua letteratura internazionale, che qui può solo essere sfiorata, chiarendone però alcuni punti fermi e i termini: va premesso che l'energia rinnovabile è considerata in molti sistemi giuridici e nell'opinione corrente come punto di partenza della transizione ecologica e quindi come interesse preminente, mentre il "paesaggio" solo in alcuni ordinamenti rappresenta un valore che gode di protezione giuridica speciale, come per esempio, in Francia, mentre in altri sistemi è assunto come sinonimo di territorio, *landscape*, in un significato generico e generalmente riconducibile alla problematica del consumo di suolo – in questa prospettiva, una prima lettura delle idee correnti e del dibattito, che sarebbe da condurre in altre sedi e con un metodo comparativo, è nel seguente nucleo di pensiero: M. Baubonne, *Énergies renouvelables et protection du paysage: un fragile Équilibre,* in *«Revue française de droit administratif»,* 2023, 05, 931; A. Devis, *The Renewable Energy Directive III and the streamlining of environmental procedures: a paradigm shift in EU environmental policy?*, in «*Journal of Environmental Law*», 2025, 37, 443; G. Coinu, *Balancing Renewable Energy Deployment and Environmental Safeguards: A Legal Perspective from the EU and Italian Contexts,* in «*Law and Development Review*», 2026, pp. 473; M. Lee, S. Lock, L. Natarajan et al., *Decision-making for major renewable energy infrastructure,* in «*Journal of Planning and Environmental Law*», n. 5, 2018, pp. 507-512; A.A. Smith, D.N. Scott, *Law, Labour and Landscape in a Just Transition*, in *Locating Nature: Making and Unmaking International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, pp. 229-252; C. Ochoa, K. Cook, H. Weil, *Deals in the Heartland: Renewable Energy Projects, Local Resistance, and How Law Can Help,* in «***Minnesota Law Review»,*** *Volume 107, Issue 3, 1055, 2023;* M. Peeters, T. Schomerus (a cura di), *Renewable Energy Law in the EU: Legal Perspectives on Bottom-up Approaches*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014; M. Aras, *Energy and Landscape: A European Legal Perspective*, in *Encyclopedia of the Anthropocene*, Springer, 2026.

[15] Soffre, l'art. 9 Cost., di un eccesso di identità. Si tratta, forse, di uno di quei principi che Betti diceva che possiedono un *eccesso di valore,* che va oltre la lettera della norma e si dirama

nell’ordinamento; può generare tanti effetti giuridici e, in questo caso, tanti significati e anche tanti interessi o componenti di un solo concetto – cfr. E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1949, 237.

[16] In teoria l’identità che il concetto giuridico imprime alla cosa rappresenta anche il significato universale che quella cosa assume, quello che si candida a stare al vertice del sistema, come concetto generale e come principio. Ovviamente, immaginando che la famosa piramide di Larenz possa essere calata nell’ordinamento di paesaggio e ambiente. Solo come concetto generale, il concetto dell’art. 9 Cost. può essere al vertice del sistema: non perché sia gerarchicamente e ideologicamente superiore, ma perché è il più rappresentativo d’una certa realtà e quindi è compatibile con quel principio costituzionale che non vuole la tirannia dei valori. Naturalmente il riferimento qui è a K. Larenz, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1966.